

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 recante “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32” ed in particolare l’art. 21, il quale stabilisce che: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di cui alla presente legge, ivi compresa la documentazione da allegare alle segnalazioni e alle istanze autorizzative previste”;
- dato atto che gli uffici competenti della Direzione ambiente, sentita la struttura competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, hanno predisposto una proposta per la definizione degli ulteriori adempimenti o aspetti procedurali, come previsto all’art. 21 della l.r. 8/2011 e contenuti nell’allegato A) alla presente proposta di deliberazione, anche tenendo conto delle recenti disposizioni in materia di semplificazioni ed in particolare per i procedimenti inerenti alle attività produttive o agli interventi riguardanti la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che prevedano la contestuale realizzazione di connessioni e/o manufatti rientranti nella disciplina della legge regionale in materia di elettrodotti;
- richiamato l’art. 5 (Autorizzazione e segnalazione di inizio lavori) della l.r. 8/2011, il quale stabilisce che sono soggetti ad autorizzazione la costruzione e l’esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, nonché la realizzazione di opere accessorie e le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti;
- dato atto che gli ulteriori adempimenti o aspetti procedurali riguardanti le disposizioni dell’art. 5 sono stati predisposti d’intesa con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
- richiamato l’art. 11 (Collaudo) della l.r. 8/2011 il quale stabilisce che gli elettrodotti e le opere accessorie sono sottoposti a collaudo a cura e spese del titolare dell’autorizzazione;
- dato atto che gli uffici competenti, sentiti principali i gestori delle reti operanti nel territorio regionale e gli Ordini e i collegi professionali, stanno provvedendo a definire ulteriori adempimenti o aspetti procedurali di dettaglio concernenti le operazioni di collaudo degli elettrodotti, nonché i criteri per la definizione dei costi a carico del titolare dell’autorizzazione e ritenuto di demandare a provvedimento dirigenziale l’approvazione degli stessi;
- richiamato il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, espresso con nota in data 30.10.2012, prot. n. 52/2012, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 59/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014, con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa 2012 con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di approvare gli adempimenti e gli aspetti procedurali inerenti alle disposizioni in materia di elettrodotti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, contenuti nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che i modelli per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti di cui all'articolo 5 della legge regionale 8/2011, nonché la definizione puntuale delle spese derivanti dai collaudi sulla base dei criteri contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione, saranno predisposti dalla competente struttura regionale, approvati con apposito provvedimento dirigenziale e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale;
4. di pubblicare - per estratto - nel Bollettino ufficiale della Regione la presente deliberazione ed i relativi allegati.

**ADEMPIMENTI E ASPETTI PROCEDIMENTALI
RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ELETTRODOTTI DI CUI
ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2011, N. 8**

(L.r. 8/2011, articolo 21)

ALLEGATO A ALLA DGR N. 2082 IN DATA 2/11/2012

Sommario

1	PREMESSA	3
2	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DI ELETTRODOTTI	3
2.1	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE AUTORIZZATIVE	3
2.2	ULTERIORI ADEMPIMENTI IN CAPO AL RICHIEDENTE	4
2.3	ADEMPIMENTI IN CAPO AI COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	4
2.4	RIUNIONE VALUTATIVA PRELIMINARE	5
2.5	MODULISTICA	5
3	AUTORIZZAZIONE UNICA	6
4	SEGNALAZIONE DI INIZIO LAVORI	6
4.1	PROCEDURA E PRESUPPOSTI	6
4.2	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	8
4.3	MODULISTICA	9
5	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO LAVORI	10
6	COLLAUDO DEGLI ELETTRODOTTI	11
6.1	PROCEDURA "SEMPLIFICATA" DI COLLAUDO	11
6.2	PROCEDURA "ORDINARIA" DI COLLAUDO	11
6.3	COMPITI DEL COLLAUDATORE	12
6.4	INDIVIDUAZIONE DEL COLLAUDATORE	13
6.5	COSTI DI COLLAUDO	14

1 PREMESSA

L'articolo 21 della legge regionale vigente in materia di elettrodotti¹ dispone che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina della medesima legge, ivi compresa la documentazione da allegare alle segnalazioni ed alle istanze autorizzative previste.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel prosieguo del presente documento sono illustrati gli adempimenti e gli aspetti procedurali, compresa la documentazione da allegare alle segnalazioni ed alle istanze autorizzative, di cui alla legge regionale di cui trattasi.

2 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DI ELETTRODOTTI

2.1 Documentazione da allegare alle istanze autorizzative

Con riferimento alla normativa regionale vigente², il richiedente dovrà allegare all'istanza autorizzativa la seguente documentazione tecnica:

- a) corografia in scala non inferiore a 1:25.000, ovvero corografia in scala 1:5.000-1:10.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato, con l'indicazione del tracciato della nuova linea, ovvero planimetria catastale in scala 1:1.000-1:2.000;
- b) relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'impianto articolata come segue:
 - descrizione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'impianto;
 - descrizione e verifica dei vincoli urbanistici;
 - descrizione e verifica dei vincoli ambientali esistenti sul territorio;
 - scheda tecnica contenente la descrizione del tracciato, la tensione nominale, la massima portata di corrente in servizio normale e la configurazione geometrica dei conduttori (armamento), nonché la tipologia, la dimensione ed i particolari costruttivi dei manufatti (tralicci, pali, ecc.);
 - idonea documentazione fotografica a colori dello stato attuale dell'area o del manufatto oggetto di intervento e delle zone adiacenti dell'area;
 - bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, ai sensi della normativa regionale vigente³;
 - documentazione tecnica contenente i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti (linee e cabine), ai sensi della normativa statale vigente⁴;

¹ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, recante *Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32.*

² Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 6, comma 1.

³ Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 recante *Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*, articolo 16.

⁴ Legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, DPCM 8 luglio 2003 recante *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti* e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela

- c) ogni altro elaborato necessario e previsto dalle normative di settore o da specifici provvedimenti per l'ottenimento degli assensi, pareri e nulla osta;
- d) nel caso di realizzazione di cabine, ove necessario: documentazione relativa alla pratica espropriativa di cui alla normativa regionale vigente⁵.

La documentazione progettuale ed identificativa dell'intervento dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato.

Gli elaborati dovranno essere presentati in formato digitale (*.pdf o compatibili) e in forma cartacea, nel numero di copie necessario, in funzione delle strutture e/o enti invitati alla conferenza di servizi.

2.2 Ulteriori adempimenti in capo al richiedente

Ai sensi della normativa regionale vigente⁶, il richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede, a proprie spese, a trasmettere copia dell'istanza al Ministero dello sviluppo economico competente ai sensi della normativa statale vigente⁷ con le modalità stabilite dall'ente medesimo.

Il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, rilascia il nulla osta e/o consenso ai sensi della normativa statale vigente⁸.

Nel caso di realizzazione di cabine la cui autorizzazione comporta l'apposizione di un vincolo espropriativo, il richiedente deve ottemperare agli adempimenti stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia di espropriazione⁹.

2.3 Adempimenti in capo ai Comuni territorialmente interessati

Ai sensi della normativa regionale vigente¹⁰ i Comuni territorialmente interessati provvedono a:

- a) dare notizia del deposito dell'istanza, mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, per consentire la presentazione di osservazioni alla struttura competente da parte di chiunque vi abbia interesse;
- b) trasmettere copia del referto della pubblicazione di cui alla lettera a) alla struttura competente, anche in formato digitale;

la del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 recante *Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*.

⁵ Legge 2 luglio 2004, n. 11 recante *Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modifiche delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11*.

⁶ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 6, comma 4.

⁷ Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*, articolo 111, comma 2.

⁸ Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*, articolo 95, comma 1, 5 e/o 4.

⁹ Legge 2 luglio 2004, n. 11 recante *Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modifiche delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11*, articolo 9, comma 3.

¹⁰ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 6, comma 7.

- c) predisporre idonea documentazione attestante la conformità urbanistica, lo stato dei luoghi, le interferenze e l'indicazione delle richieste di costruzione in atto relative al proprio territorio da fornire, entro trenta giorni, alla struttura competente nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

La documentazione di cui alla lettera c) consiste in un'istruttoria tecnica che illustri:

- la conformità urbanistica dell'intervento (aree dello strumento urbanistico interessate);
- lo stato dei luoghi (descrizione dei luoghi in cui si inserisce l'intervento);
- le interferenze con le infrastrutture a rete esistenti o previste (es. acquedotti, fognature, impianti di illuminazione pubblica, ecc.) e/o con eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico;
- le richieste di costruzione in atto relative al proprio territorio (es. titoli abilitativi in fase istruttoria).

2.4 Riunione valutativa preliminare

Ai sensi della normativa regionale vigente¹¹ la struttura competente può convocare una riunione valutativa preliminare con le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera, al fine di pervenire ad una prima valutazione sulla fattibilità della medesima.

Pertanto, la struttura competente, in funzione dell'entità e della complessità dell'intervento, dispone a proprio giudizio la convocazione della riunione valutativa d'ufficio ovvero su richiesta del soggetto richiedente da esplicitare sull'istanza.

Le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera, opportunamente convocati, esprimono un parere preliminare circa la fattibilità e la realizzazione dell'opera partecipando alla riunione oppure con parere scritto indirizzato alla struttura competente e al richiedente.

Qualora necessario, la struttura competente può effettuare sopralluoghi nelle aree interessate dall'opera¹²; al sopralluogo possono partecipare il richiedente e gli altri enti o strutture regionali interessati, allo scopo preventivamente informati. Le determinazioni assunte in sede di sopralluogo sono verbalizzate a cura del responsabile del procedimento o dell'istruttoria.

A seguito della riunione valutativa preliminare, la struttura competente redige un apposito verbale, sottoscritto dai soggetti convocati, da mantenere agli atti nel fascicolo della relativa pratica.

2.5 Modulistica

La struttura competente rende disponibile sul sito della Regione alla sezione "Territorio e ambiente" la modulistica per la presentazione delle istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti di cui alla normativa regionale vigente¹³.

¹¹ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 7.

¹² Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 6, comma 6.

¹³ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 5, comma 1.

3 AUTORIZZAZIONE UNICA

Per i procedimenti inerenti alle attività produttive¹⁴ o agli interventi riguardanti la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili¹⁵, che prevedano la contestuale realizzazione di connessioni e/o manufatti rientranti nella disciplina della legge regionale in materia di elettrodotti¹⁶, l'autorizzazione unica viene rilasciata mediante un procedimento unico e coordinato facente capo alla struttura competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

La struttura competente al rilascio dell'autorizzazione unica provvede altresì ad acquisire la documentazione prevista al capo 3.1, a trasmetterla alla struttura competente in materia di elettrodotti e ad ottemperare agli altri adempimenti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di elettrodotti.

La struttura competente in materia di elettrodotti esprimerà il proprio parere di competenza nell'ambito dell'apposita conferenza di servizi convocata per il rilascio dell'autorizzazione unica.

4 SEGNALAZIONE DI INIZIO LAVORI

4.1 Procedura e presupposti

Ai sensi della normativa regionale vigente¹⁷, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente, in assenza di opposizioni da parte dei privati interessati, sono soggetti alla sola segnalazione di inizio lavori i seguenti interventi:

- lettera a): intervento relativo alla costruzione e all'esercizio di linee e di impianti elettrici, aerei o interrati, con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di lunghezza non superiore a 2.000 metri, derivanti da altri già autorizzati;
- lettera b): intervento relativo alla costruzione e all'esercizio di linee e di impianti elettrici in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari, compresa la stipula di disciplinari di occupazione di suolo pubblico o atti equivalenti;
- lettera c): intervento relativo alla realizzazione di opere accessorie, quali ad esempio accessi, recinzioni, opere di sostegno o contenimento, esclusa la nuova realizzazione di cabine elettriche, e l'allestimento elettrico di cabine le cui opere edilizie sono esistenti o già autorizzate mediante il rilascio di altri titoli abilitativi, ovvero altre

¹⁴ Definizione attività produttive, rif. art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 recante *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e autorizzative della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011.*

¹⁵ Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*, articolo 12.

¹⁶ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8.

¹⁷ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 5, comma 2.

forme di autorizzazioni disciplinate dalla normativa urbanistico-edilizia; si rammenta che nel caso di allestimento elettrico di cabine è necessario acquisire il calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi della normativa statale vigente¹⁸.

Nel caso di modifiche all'allestimento elettrico di cabine, qualora la nuova potenza installata sia inferiore a quella precedentemente autorizzata non è necessario presentare la segnalazione di inizio lavori, bensì è sufficiente comunicare tempestivamente alla struttura competente al fine dell'aggiornamento del catasto degli elettrodotti di cui alla normativa regionale vigente¹⁹;

- lettera d): interventi di variante o di spostamento, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;
- lettera e): interventi di rifacimento degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato con non comportino, rispetto all'asse del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri.

Nella segnalazione di inizio lavori la verifica delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente²⁰ fa capo al richiedente.

La segnalazione di inizio lavori deve soddisfare i seguenti presupposti:

- 1) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente;
- 2) l'assenza di opposizioni da parte dei privati interessati;
- 3) la presentazione della documentazione necessaria prevista dalla normativa regionale vigente e dalla presente deliberazione;
- 4) la dichiarazione dell'esercente attestante l'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi e degli assenti comunque denominati dalle amministrazioni interessate e la conformità delle opere a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente.

Al fine di agevolare il richiedente nella predisposizione della documentazione, la struttura competente rende disponibile nel sito istituzionale apposita modulistica.

La segnalazione di inizio lavori ha come effetto diretto ed immediato quello di abilitare l'interessato ad eseguire gli interventi ad essa soggetti. Pertanto, i lavori possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione alla struttura competente e deve essere presentata contemporaneamente anche al/ai Comune/i interessato/i.

La struttura competente, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data della presentazione della segnalazione, effettua, con riferimento alle singole fattispecie di intervento, verifiche e controlli, e, in caso di irregolarità, ove possibile, invita l'interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 (trenta) giorni.

¹⁸ Legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, DPCM 8 luglio 2003 recante *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti* e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 recante *Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*.

¹⁹ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 18.

²⁰ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8.

In caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, la struttura competente può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dei lavori e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

Trascorsi i 60 (sessanta) giorni, la struttura competente può intervenire:

- sempre, in caso di dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare i lavori.

In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione di inizio lavori verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa regionale vigente²¹.

4.2 Documentazione da allegare

Con riferimento alla normativa regionale vigente²², la documentazione da presentare alla struttura competente e al Comune interessato consiste in:

- segnalazione di inizio lavori, sottoscritta dal legale rappresentante dell' esercente, come da modello predisposto dalla struttura competente, contenente la dichiarazione del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente e attestante l' assenza di opposizioni da parte dei privati interessati della realizzazione dell' intervento;
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000, ovvero corografia in scala 1:5.000-1:10.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato, con l' indicazione del tracciato della nuova linea, ovvero planimetria catastale in scala 1:1.000-1:2.000;
- relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell' impianto, contenente l' indicazione della data presunta di inizio dei lavori, la durata degli stessi e la data presunta di ultimazione;
- dichiarazione dell' esercente attestante l' acquisizione dei provvedimenti autorizzativi e degli assensi comunque denominati dalle amministrazioni interessate e la conformità delle opere a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente, come da modello predisposto dalla struttura competente, nonché delle eventuali prescrizioni o condizioni dichiarate dalle strutture o dagli enti interessati.

La documentazione progettuale ed identificativa dell' intervento dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato.

In merito alla documentazione necessaria per l' acquisizione dei provvedimenti autorizzativi e degli assensi comunque denominati dalle amministrazioni interessate, la stessa dovrà essere concordata con le medesime amministrazioni.

A titolo esemplificativo potrà essere utilizzata la documentazione indicata al capo 3.1 per l' ottenimento dell' autorizzazione.

Gli elaborati dovranno essere presentati in formato digitale (*.pdf o compatibili) e in forma cartacea, nel numero di copie necessario, in funzione delle strutture e/o enti invitati alla conferenza di servizi.

²¹ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 20.

²² Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 5, comma 3.

La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla struttura competente, fermo restando che i lavori devono terminare entro 2 (due) anni dalla data di presentazione della segnalazione di inizio lavori alla struttura competente e al/ai Comune/i interessato/i.

La dichiarazione di regolare entrata in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alla struttura competente e all'ARPA Valle d'Aosta.

Qualora i lavori non siano completati entro il suddetto termine, decadendo gli effetti abilitativi della segnalazione medesima, dovrà essere presentata una nuova segnalazione per i lavori non ultimati con le modalità di cui sopra.

Nei pareri, nulla osta e assensi comunque denominati sono comprese altresì le autorità competenti per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota, solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare:

- Comando Militare Regionale Valle d'Aosta – Ufficio Affari Territoriali e Presidiari, di Aosta;
- Comando Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno – Ufficio Infrastrutture e Demanio, di La Spezia;
- Aeronautica Militare – Reparto Territorio e Patrimonio, di Milano,

compresi, in caso di elettrodotto aereo:

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), in quanto autorità preposta alla sicurezza del volo e delle aree aeroportuali e delle avio superfici in genere;
- Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.).

Si rammenta inoltre che alla segnalazione di inizio lavori deve essere allegato il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla normativa statale vigente²³ da acquisire con le procedure e modalità stabilite dal medesimo Ministero e rilasciato ai sensi della normativa statale vigente²⁴.

4.3 Modulistica

La struttura competente rende disponibile sul sito della Regione alla sezione “territorio e ambiente” la modulistica per la presentazione delle segnalazioni di inizio lavori di cui alla normativa regionale vigente²⁵.

²³ Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*, articolo 111, comma 2.

²⁴ Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*, articolo 95, comma 1, 5 e/o 4.

²⁵ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 5, comma 2.

5 CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO LAVORI

La segnalazione di inizio lavori ha come effetto diretto ed immediato quello di abilitare l'interessato ad eseguire gli interventi ad essa soggetti. Spetta al richiedente, con l'eventuale supporto di un tecnico abilitato, prima di presentare la segnalazione, effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. I lavori possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione alla struttura competente.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici competenti, la segnalazione di inizio lavori deve essere corredata delle prescritte dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni e di atti di notorietà, dalle attestazioni e dalle dichiarazioni di tecnici abilitati e deve essere completa degli allegati evidenziati nella presente deliberazione.

La struttura competente destinataria di una segnalazione di inizio lavori ha tempo 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della segnalazione, per verificare la sussistenza o meno dei requisiti e dei presupposti legittimanti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la struttura competente adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per la rimozione degli eventuali effetti dannosi, e sanzionare, se necessario, il richiedente che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci, a meno che, ove ciò sia possibile, lo stesso provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, su invito specifico della struttura competente, entro un termine che verrà stabilito a seconda della complessità dei procedimenti, in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Pertanto, alla struttura competente spettano le verifiche e i controlli di tutte le segnalazioni presentate circa la carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti dall'articolo 5, commi 2 e 3, della Legge, da effettuarsi nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data della presentazione della segnalazione, compresa l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

La struttura competente, inoltre, provvede a verificare nel merito la veridicità delle dichiarazioni allegate alla segnalazione di inizio lavori con i seguenti criteri:

- il 10% del numero di segnalazioni di inizio lavori che pervengono ogni sei mesi, mediante sorteggio, facendo in modo che le verifiche siano equamente distribuite sui diversi richiedenti;
- ogniqualvolta vi sia un fondato dubbio in merito alla documentazione presentata oppure quando la struttura competente ne ravvisi la necessità.

L'avvio delle verifiche è notificato al richiedente sorteggiato con comunicazione scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

La struttura competente verbalizza l'esito della verifica effettuata.

6 COLLAUDO DEGLI ELETTRODOTTI

Con riferimento alla normativa nazionale vigente²⁶ e in attuazione delle disposizioni della normativa regionale vigente²⁷, l'avvio della procedura di collaudo decorre, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro l'anno successivo ai primi tre anni dall'entrata in esercizio dell'opera autorizzata.

Per dare attuazione alle procedure di collaudo relativamente agli interventi autorizzati, realizzati ed in esercizio provvisorio, di seguito si riportano le disposizioni attuative per l'individuazione dei collaudatori in funzione delle diverse tipologie di intervento connesse alla costruzione degli elettrodotti.

6.1 Procedura “semplificata” di collaudo

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di collaudo di elettrodotti²⁸, si precisa che il collaudo può essere sostituito, ad ogni effetto di legge, da una dichiarazione dell'esercente attestante l'esatto adempimento di quanto previsto dalle disposizioni normative²⁹, nonché la conformità dell'opera alla normativa tecnica vigente nei seguenti casi:

1. per la sola realizzazione di impianti in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V di qualunque lunghezza;
2. per tutti gli interventi autorizzati ex l.r. 15 dicembre 2006, n. 32, ritenuti “assimilabili” ai casi di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 8/2011 (oggetto di Segnalazione di Inizio Lavori).

6.2 Procedura “ordinaria” di collaudo

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di collaudo di elettrodotti³⁰, per quanto riguarda la definizione della procedura “ordinaria” di collaudo, che prevede l'individuazione di un collaudatore nominato dalla struttura competente, scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di linee ed impianti elettrici, non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione relativamente all'opera da collaudare, si prevede l'applicazione alle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici aerei esterni, realizzati ed in esercizio provvisorio, con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza sia superiore a 2.000 metri;
- opere accessorie e allestimento elettrico di cabine comprese le eventuali opere edilizie facenti parte dell'autorizzazione rilasciata dalla struttura competente, oltre alla realizzazione di cabine primarie;
- varianti e spostamenti di linee ed impianti elettrici aerei esterni, realizzati ed in esercizio provvisorio, di sviluppo superiore a 2.000 metri, di elettrodotti con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;

²⁶ Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne” (G.U. 5 aprile 1988, n. 79), capitolo III “Disposizioni finali e transitorie”, punto 3.01.03.

²⁷ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 11.

²⁸ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 11, comma 7.

²⁹ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 11, comma 2.

³⁰ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 11.

- rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che comportino, rispetto all'asse del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri.

6.3 *Compiti del collaudatore*

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di collaudo di elettrodotti³¹, in sede di collaudo “ordinario” il collaudatore deve accertare:

- a) l'avvenuta ultimazione dei lavori:

L'art. 10 “Conclusionone del procedimento”, comma 3, lettera b), della l.r. 8/2011 prevede che “il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere alla struttura competente le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori. I lavori devono iniziare entro due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione e terminare entro cinque anni dalla medesima data”.

Pertanto il collaudatore dovrà verificare il rispetto dei suddetti termini.

- b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi:

Il collaudatore deve verificare la funzionalità delle opere in base alle caratteristiche tecniche del progetto (vedasi in particolare le schede allegate ai progetti) e la corrispondenza delle stesse con quanto realizzato, compresi i materiali impiegati.

Relativamente all'impiego di materiali, l'art. 11 “Collaudo”, comma 3, della l.r. 8/2011 prevede che “qualora i materiali e le strutture degli elettrodotti e delle relative opere siano conformi ai modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 449/1988, gli accertamenti di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 11, sono ad ogni effetto sostituiti da un attestato del titolare dell'autorizzazione che confermi tali circostanze”.

- c) la conformità delle opere al progetto e alle eventuali varianti e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione:

Il collaudatore deve verificare che l'intervento realizzato sia conforme al progetto approvato (corrispondenza dei tracciati, delle caratteristiche tecniche delle opere, dell'ubicazione e della tipologia delle cabine, ecc.) verificando ad esempio per le cabine che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c), della l.r. 8/2011, il titolare dell'autorizzazione abbia provveduto all'accatastamento delle stesse e di eventuali altri manufatti edilizi.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, della l.r. 8/2011, si rammenta che “eventuali varianti all'intervento e alle opere accessorie autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, che si rendano necessarie in corso d'opera, devono essere autorizzate con la medesima procedura prima della loro realizzazione”; pertanto il collaudatore dovrà verificare la precisa corrispondenza dell'intervento realizzato anche con gli eventuali provvedimenti di variante.

Occorre precisare che per il rilascio del provvedimento autorizzativo la struttura competente acquisisce pareri, nulla osta ed autorizzazioni da parte di ogni Ente e struttura interessati dall'intervento (strutture regionali, Comuni, ARPA, società gestrici quali ANAS, RAV, SAV, ecc.), compresi inoltre gli Enti militari (Comando Militare Regionale Valle d'Aosta - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari, Comando Militare Marittimo dell'Alto Tirreno - Ufficio Infrastrutture e Demanio, Aeronautica Militare - Reparto Territorio e Patrimonio) e il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - III Settore - Controllo Interferenze Elettriche.

³¹ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 11, comma 2.

Prima dell'avvio dei lavori, resta a carico del titolare dell'autorizzazione la stipula di convenzioni, disciplinari e/o atti di sottomissione per l'esecuzione delle opere, per i quali il collaudatore deve verificarne il rispetto.

Relativamente alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione, le stesse derivano da nulla osta, pareri ed autorizzazioni acquisiti nella fase istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzativo; il collaudatore dovrà verificare il corretto adempimento di tali prescrizioni o condizioni.

A titolo esemplificativo, si tratta di:

- *prescrizioni sull'impiego di materiali o tipologie di finitura delle opere accessorie;*
- *condizioni sulle modalità di esecuzione e/o ripristino delle aree interessate dai lavori;*
- *rispetto sulle distanze dai corsi d'acqua;*
- *ampiezza dei varchi per il taglio della vegetazione in area boscata;*
- *sussistenza della denuncia delle opere in cemento armato.*

d) *il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente*

Affinché la popolazione sia tutelata dall'esposizione al campo elettrico e magnetico generato dagli elettrodotti il collaudatore dovrà verificare il rispetto della distanza di prima approssimazione (DPA) calcolata dal gestore e accertata dall'ARPA nell'ambito del parere tecnico di competenza.

Nei casi in cui fin dalle fasi progettuali fosse emersa la necessità del calcolo esatto delle fasce di rispetto in quanto il semplice calcolo della Dpa introduceva approssimazioni eccessive in fase di collaudo, dovrà essere verificato il rispetto di tali fasce con rilievi puntuali.

La verifica del rispetto delle fasce garantisce nel tempo la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi. Al contrario la misura di campi magnetici inferiori ai valori di riferimento, non costituisce garanzia relativamente all'esposizione della popolazione nel tempo, ma solo nell'istante in cui si eseguono i rilievi.

e) *l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.*

Il collaudatore dovrà verificare l'adempimento di ogni obbligo stabilito dal Decreto autorizzativo di cui alla l.r. 32/2006 ovvero dal provvedimento dirigenziale di autorizzazione di cui alla l.r. 8/2011, comprese, a titolo esemplificativo, le procedure espropriative.

6.4 Individuazione del collaudatore

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di collaudo di elettrodotti³², il collaudatore deve essere nominato dalla struttura competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati, appartenenti all'Ordine degli ingegneri e/o all'Albo dei periti industriali, esperti in materia di costruzione di linee ed impianti elettrici, non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione relativamente all'opera da collaudare.

Il collaudatore dovrà essere iscritto da almeno dieci anni al proprio albo e dovrà possedere adeguata esperienza professionale nel settore da certificare nell'ambito della procedura di selezione.

Presso la struttura competente sarà istituito un elenco dei collaudatori. L'individuazione del collaudatore di una linea o di impianto elettrico avverrà nel rispetto dei principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa pubblicazione sul sito istitu-

³² Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 11, comma 4.

zionale della Regione (Bandi di gara) di un avviso pubblico da parte della struttura competente per l'individuazione di nominativi di collaudatori.

6.5 Costi di collaudo

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di collaudo di elettrodotti³³, gli elettrodotti e le opere accessorie sono sottoposti a collaudo a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro l'anno successivo ai primi tre anni dall'entrata in esercizio provvisorio dell'opera autorizzata.

Pertanto tutti gli oneri ed i compensi derivanti dall'espletamento delle operazioni di collaudo restano a carico del titolare dell'autorizzazione, in gran parte coincidente con l'ente gestore dell'elettrodotto.

Relativamente ai costi delle operazioni di collaudo, spetta alla struttura regionale competente, con specifico provvedimento dirigenziale, definire le tariffe di riferimento applicabili sulla base dei seguenti criteri:

- tipologia degli elettrodotti (cavo aereo a fili nudi, cavo elicord, ecc.) e relativa tensione nominale;
- lunghezza dei tracciati degli elettrodotti;
- tipologia di cabine (cabina primaria, cabina secondaria);
- misurazioni, rilievi, accertamenti, ecc.;
- spese vive da rendicontare da parte del collaudatore (es. trasferta, ecc.).

³³ Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, articolo 11, comma 1.